

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3357/87 DELLA COMMISSIONE**  
**del 6 novembre 1987**  
**che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2054/87 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3337/87<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2054/87 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 1987

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4  
<sup>(2)</sup> GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1  
<sup>(3)</sup> GU n. L 192 dell'11. 7. 1987, pag. 38  
<sup>(4)</sup> GU n. L 316 del 6. 11. 1987, pag. 30.

**ALLEGATO**

al regolamento della Commissione, del 6 novembre 1987, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

| (ECU/100 kg)                         |  |                               |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci   | Importo del prelievo          |
| 17.01                                | Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:<br>A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati<br>B. Zuccheri greggi | 52,52<br>43,68 <sup>(1)</sup> |

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato diffeisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.